



Le novità su collaborazioni coordinate e continuative

Avv. Gabriele Giandua - Albè & Associati Studio Legale

A&A ALBÈ & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE

Il Jobs Act è intervenuto con l'emanazione del D.Lgs. 81/15 (c.d. Codice dei contratti) anche sulla disciplina dei rapporti di collaborazione (artt.2, 52 e 54).

Il D.Lgs. 81/15 è entrato in vigore il 25 giugno 2015

Cos'è cambiato con il Jobs Act?

- superamento del contratto a progetto:
 - le disposizioni di cui agli artt. da 61 a 69 d.lgs. 276/2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei rapporti già in atto alla data di entrata in vigore del D.lgs. 81/15 (art.52, comma 1 D.lgs. 81/15).
- “ritorno” alle collaborazioni coordinate continuative (art.52, comma 2 D.lgs. 81/15: “Resta salvo quanto disposto dall'articolo 409 del codice di procedura civile”).

Cos'è successo ai rapporti di collaborazione a seguito del Jobs Act?

Il Jobs Act non dà una definizione espressa di collaborazione, non introduce, come aveva fatto la legge Biagi, una nuova forma contrattuale, ma prevede cosa succede nel caso in cui una collaborazione abbia o meno determinate caratteristiche.

Il D.lgs. 81/15 ha previsto, all'art.2, comma 1, che a far data dal 01 gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione:

- che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente **personali e continuative**
- le cui modalità di esecuzione sono **organizzate** dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro

I requisiti perché trovi applicazione la disposizione di cui all'art. 2, comma 1 D.lgs. 81/15 sono tre:

- Personalità dell'incarico;
- Continuità dell'incarico;
- Etero-organizzazione.

Ministero del Lavoro circolare n. 3 del 01 febbraio 2016:

Etero-organizzazione: “ogni qualvolta il collaboratore operi all’interno di un’organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni di cui all’art.2, comma 1, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali”.

Personalità: “per prestazioni di lavoro esclusivamente personali si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto senza l’ausilio di altri soggetti”.

Continuità: “ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità”.

Esclusioni

Art. 2, comma 2 D.lgs. 81/15:

- alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore
- alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali

(segue)

- alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni
- alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva e riconosciuti dal CONI

il D.Lgs. 81/15 non ha più tipizzato fra le fattispecie escluse i rapporti di collaborazione con i pensionati.

Novità ex lege n.81/17

Primo intervento

art. 15 L. 81/17, intitolato modifiche al codice di procedura civile

L'art.15 comma 1 lettera a) modifica l'art.409 cpc

«vecchio» art.409 c.p.c.

Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a....

... rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato.

«nuovo» art.409 c.p.c.

Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a....

*... rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato. **La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa***

Secondo intervento DIS – COLL

Art.7, L. 81/17 – Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS COLL.

A decorrere dal 1° luglio 2017 l'ammortizzatore istituito dall'art.15 D.Lgs. 22/15 è divenuto strutturale.

Sono destinatari dell'indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuative, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Poco prima dell'entrata in vigore della L.81/17 l'INPS aveva emanato la circolare n.89 del 23 maggio 2017 con cui dettava le modalità applicative sulla DIS-COLL per il primo semestre 2017: si attende un nuovo intervento dell'INPS a seguito dell'entrata in vigore della L.81/17.

GRAZIE DELL'ATTENZIONE

A&A ALBÈ & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE